

TITOLO ABILITATIVO	PROCEDIMENTO AUTOCERTIFICABILE
DELIBERA (Commissione Provinciale per l'Artigianato)	SI

ENTE COMPETENTE	ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
COMUNE	CAMERA DI COMMERCIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano in questa categoria le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, che a norma dell'art. 1 del D.M: 07.071997 n. 274 sono così definite:

- **Pulizia** sono quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polvere, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- **Disinfezione** sono quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;
- **Disinfestazione** sono quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali in particolare artropodi sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singole specie;
- **Derattizzazione** sono quelle attività che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- **Sanificazione** sono quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

L'impresa artigiana può essere svolta in forma **INDIVIDUALE** o di **SOCIETA'**. (1)

In caso si richieda l'iscrizione per l'esercizio dell'attività in forma **individuale**, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente dei requisiti tecnico-professionali relativi alla (o alle) attività per cui chiede l'iscrizione. Nel caso di esercizio dell'attività in forma **societaria**, per ciascuna delle attività per cui si richiede l'iscrizione, dovrà essere presente un socio in possesso dei requisiti professionali necessari (anche nella persona del titolare dell'impresa).

L'esercizio di una attività artigianale sia in forma individuale che societaria è possibile solo dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla apposita Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato: tale iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica di impresa artigiana.

Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta nell'Albo.

ADEMPIMENTI

La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane è presentata **al comune nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività** (dove, cioè, ha la propria sede operativa).

La domanda può essere presentata dall'interessato munito di documento d'identificazione o da altra persona, allegando alla documentazione la fotocopia del documento d'identificazione del richiedente l'iscrizione.

DOCUMENTAZIONE DITTE INDIVIDUALI

1. N. 1 copia della Domanda in bollo (**modello ART/A**) da Euro 14,62 compilata in tutte le sue parti (anche della parte riservata al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 2 della legge 274/97). I quadri non compilati dovranno essere sbarrati.
2. Fotocopia della fattura n. 1 riferita all'anno di apertura della partita IVA con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la conformità con l'originale;
3. Versamento di Euro 40,00 per diritti di segreteria su c/c 68583004 intestato alla Camera di Commercio di Roma (*la parte del bollettino di c/c postale denominata Attestazione*);
4. Versamento di Euro 168,00 per tasse di concessioni governative da effettuare su c/c 8003 intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse e concessioni governative
5. Fotocopia del versamento di Euro 80,00 (+ il 20% per ciascuna unità locale) utilizzando il modello di pagamento F24 compilando la sezione "regione ed enti locali" e indicando quale codice tributo **3850** e quale codice ente locale la sigla "**RM**"
6. Dimostrazione del possesso di **UNO** dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 2 della legge 274/97) di seguito elencati:

a) **Diploma universitario, Laurea o Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività** in particolare sono riconosciuti abilitanti i diplomi di istruzione secondaria che prevedono un corso biennale di chimica per **le attività di pulizia e di disinfezione** (es. Diploma di Ragioneria, Geometra, Perito industriale, Maturità scientifica) nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per **le attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione** (es. laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica, scienze agrarie)

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante **il possesso dell'attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (*con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia*);

c) **Assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente a esperienza professionale**

- **Obbligo scolastico**: (per i nati fino al 31.12.1951 è sufficiente il diploma di scuola elementare, per i nati dopo il 01.01.1952 è richiesto il diploma di scuola media);
- **Esperienza professionale** conseguita presso imprese dello stesso settore di attività, enti e condomini, in qualità di **dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare** di impresa per un periodo di **24 mesi** per le attività di pulizia e disinfezione o **36 mesi** per quelle di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Nel caso in cui il riconoscimento dei requisiti, discenda da lavoro svolto presso impresa del settore in qualità di:

a) **Dipendente qualificato**: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Fotocopia con originale in visione del libretto del lavoro;
- Estratto contributivo INPS timbrato dalla sede zonale di appartenenza;
- Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l'attività svolta, il periodo lavorativo, la qualifica ed il livello di inquadramento;

b) **Familiare collaboratore**: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Numero di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dell'Impresa presso cui ha collaborato.

c) **Socio partecipante al lavoro**: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Numero di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane della società di cui ha fatto parte;
- Certificato di iscrizione all'INAIL (*solo per le società iscritte al Registro delle imprese e non all'Albo delle Imprese artigiane*)

- d) Titolare di impresa:** il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:
- Numero di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane

7. *Certificato di soggiorno (solo per extracomunitari) (2)*

8. Fotocopia di un documento di riconoscimento (in caso la domanda sia presentata da persona *diversa dal richiedente*);

DOCUMENTAZIONE SOCIETA' (2)

1. N. 1 copia della Domanda in bollo (**modello ART/B**) da Euro 14,62 compilata in tutte le sue parti. I quadri non compilati dovranno essere sbarrati.;

- Intercalare per la richiesta di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali personali previsti dall'art. 2 della legge 274/97 (**intercalare ART 82/94**)

2. Fotocopia della fattura n. 1 riferita all'anno di apertura della partita IVA con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la conformità con l'originale;

3. Versamento di Euro 46,00 per diritti di segreteria su c/c 68583004 intestato alla Camera di Commercio di Roma (*la parte del bollettino di c/c postale denominata Attestazione*);

4. Versamento di Euro 168,00 per tasse di concessioni governative da effettuare su c/c 8003 intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse e concessioni governative

5. Dimostrazione del possesso di **UNO** dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 2 della legge 274/97) di seguito elencati:

a) Diploma universitario, Laurea o Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività in particolare sono riconosciuti abilitanti i diplomi di istruzione secondaria che prevedono un corso biennale di chimica per **le attività di pulizia e di disinfezione** (es. Diploma di Ragioneria, Geometra, Perito industriale, Maturità scientifica) nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per **le attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione** (es. laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica, scienze agrarie)

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante **il possesso dell'attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (*con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia*);

c) Assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente a esperienza professionale

- Obbligo scolastico: (per i nati fino al 31.12.1951 è sufficiente il diploma di scuola elementare, per i nati dopo il 01.01.1952 è richiesto il diploma di scuola media);
- Esperienza professionale conseguita presso imprese dello stesso settore di attività, enti e condomini, in qualità di **dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare** di impresa per un periodo di **24 mesi** per le attività di pulizia e disinfezione o **36 mesi** per quelle di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Nel caso in cui il riconoscimento dei requisiti, discenda da lavoro svolto presso impresa del settore in qualità di:

a) Dipendente qualificato: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Fotocopia con originale in visione del libretto del lavoro;
- Estratto contributivo INPS timbrato dalla sede zonale di appartenenza;
- Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l'attività svolta, il periodo lavorativo, la qualifica ed il livello di inquadramento;

b) Familiare collaboratore: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Numero di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dell'Impresa presso cui ha collaborato.

c) Socio partecipante al lavoro: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Numero di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane della società di cui ha fatto parte;
- Certificato di iscrizione all'INAIL (*solo per le società iscritte al Registro delle imprese e non all'Albo delle Imprese artigiane*)

d) Titolare di impresa: il richiedente l'iscrizione dovrà produrre la seguente documentazione:

- Numero di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane

6. *Certificato di soggiorno (solo per extracomunitari) (2)*

7. *Fotocopia di un documento di riconoscimento (in caso la domanda sia presentata da persona diversa dal richiedente);*

MODALITA' E TEMPI

Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro **30 giorni** dall'inizio dell'attività per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della stessa legge.

Il comune, svolta l'istruttoria di cui al comma 4 della L.R. 17/99 trasmette la domanda, entro **20 giorni** dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.

La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla CCIAAA ai fini dell'annotazione nel registro imprese.

I provvedimenti di iscrizione o diniego verranno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro **60 giorni** dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione provinciale.

Ogni trenta mesi la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le previsioni dell'articolo 7, comma terzo, della legge 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni. Tale revisione deve accertare:

- a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo;
- b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato.

ONERI DITTE INDIVIDUALI

Euro 14,62 per marca da bollo domanda

Euro 40,00 per diritti di segreteria CCIAA su c/c 68583004

Euro 168,00 per tasse di concessioni governative da effettuare su c/c 8003 intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse e concessioni governative

Euro 80,00 per diritto annuale di iscrizione all'albo delle imprese artigiane utilizzando il modello di pagamento F24 compilando la sezione "regione ed enti locali" e indicando quale codice tributo **3850** e quale codice ente locale la sigla "**RM**"

ONERI SOCIETA'

Euro 14,62 per marca da bollo domanda

Euro 46,00 per diritti di segreteria CCIAA su c/c 68583004

Euro 168,00 per tasse di concessioni governative da effettuare su c/c 8003 intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse e concessioni governative

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 08.08.1985 n. 443	Legge quadro per l'artigianato
L.R. 01.09.1999 n. 17	Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.
Legge 05.01.1996 n. 25 (artt. 4-6)	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
Legge 20.05.1997 n. 133	Modifiche all'art. 3 della legge 08.08.1985 n.433 (iscrivibilità S.r.l. Con socio unico e delle S.a.s. Limitatamente ai soci accomandatari).
Legge 05.03.2001 n. 57 (art. 13)	Modifiche ed integrazioni alla Legge 08.08.1985 n. 443
D.P.R. 24.07.1977 n. 616, art. 63	Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382
Legge 25.01.1994 n. 82	Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
D.M. 07.07.1997 n. 274	Regolamento di attuazione degli artt 1 e 4 della legge
25.01.1994 n. 82	

NOTE ED AVVERTENZE

(1) Definizioni:

Si è artigiani quando l'utilizzo del lavoro (proprio e altrui) prevale sul capitale investito in azienda, dove per capitale si intende:

- *capitale proprio o capitale di rischio ossia l'autofinanziamento o l'apporto dell'artigiano (o dei soci) in azienda;*
- *il capitale di credito o capitale di terzi, vale a dire il capitale dato in prestito da terzi (banche, ecc) che viene acquisito in azienda attraverso varie forme: negoziando aperture di credito, contraendo mutui, trasformando debiti di funzionamento in debiti di finanziamento ecc.*

Imprenditore artigiano *colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare un'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.*

Impresa artigiana *quell'impresa che ha per scopo principale e prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazioni di servizi.*

Sono escluse le attività:

- *agricole,*
- *di prestazioni di servizi commerciali,*
- *di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,*
- *di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.*

L'impresa artigiana può avvalersi di personale dipendente ed apprendista, purché sia personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa o dai soci e purché il numero dei dipendenti e degli apprendisti sia contenuto entro determinati limiti numerici, variabili a seconda del tipo di produzione e del settore di attività. (art. 4 Legge 443/85)

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, (presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, in appositi locali o in altra sede designata dal committente) oppure in forma ambulante o di posteggio.

*In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di **una sola impresa artigiana.***

*L'artigiano è tenuto ad iscriversi all'albo delle Imprese artigiane tenuto dalla apposita Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato: tale iscrizione ha **efficacia costitutiva** della qualifica di impresa artigiana.*

L'Albo delle imprese artigiane è articolato in due sezioni:

- a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni;
- b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili costituite tra imprese artigiane, a norma dell'art. 6 della Legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni;

L'impresa artigiana può essere svolta in forma **INDIVIDUALE** o di **SOCIETA'**. In quest'ultimo caso, (con esclusione delle Società per azioni o delle Società in accomandita per azioni), per l'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

A) SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO E SOCIETA' COOPERATIVE A RESPONSABILITA' LIMITATA:

- La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo;
- La maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione professionale prevista per le attività di Barbiere, Parrucchiere, Estetista, Odontotecnico ed Ottico;
- Per le Società cooperative a responsabilità limitata la domanda di iscrizione deve essere corredata dall'elenco soci firmato dal presidente del consiglio di amministrazione.

B) SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- I soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- Ciascun socio accomandatario non può essere unico socio di una SRL o socio di altra SAS;

C) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:

a) SRL con più soci:

- L'iscrizione all'Albo Artigiani è facoltativa;
- La maggioranza dei soci deve prendere parte al lavoro,
- La maggioranza dei soci deve avere la maggioranza del capitale,
- La maggioranza dei soci deve avere la maggioranza dell'organo deliberante;

b) SRL con socio unico:

- il socio unico, deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali necessari;
- il socio unico, **non** deve essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

D) COOPERATIVE:

- La maggioranza dei soci, deve partecipare al lavoro della cooperativa;
- I soci non possono avere una posizione individuale artigiana, ma essere iscritti esclusivamente nei ruoli della cooperativa;

E) CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE:

Per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini 46/90 è riconosciuto utile anche il rapporto di lavoro svolto con **CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**

Associante: Datore di Lavoro;

Associato: Colui che fornisce contributo di lavoro dipendente
I requisiti possono essere riconosciuti ai soli Associati.

- (2) Per il riconoscimento del titolo di studio di extracomunitari è necessario produrre:
- Copia della **laurea, diploma, o attestato** in lingua originale (**originale o copia autenticata**)
 - **Traduzione giurata** dello stesso eseguita presso il tribunale,
 - **Dichiarazione di valore in loco** rilasciato dall'Ambasciata Italiana del paese in cui è stato rilasciato il titolo.